

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente  |
| (TO) GRAZIADEI          | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) COTTERLI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) BUONINCONTI        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) CATTALANO          | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 07/07/2020

### FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48.

Proposto reclamo in data 23 gennaio 2020 senza esito soddisfacente, il ricorrente si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario per ottenere il rimborso integrale della quota non maturata degli oneri in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.157,60 (al netto dei rimborsi già effettuati in conto estintivo per € 388,80). Chiede inoltre la restituzione dell'importo trattenuto in sede di conteggio estintivo a titolo di rata insoluta.

L'intermediario nelle controdeduzioni contesta l'applicabilità al caso in esame dei principi di cui alla sentenza c.d. "*Lexitor*" ed afferma nel merito che il ricorrente era stato messo a conoscenza in modo chiaro delle condizioni economiche che regolavano il prestito, in conformità con le norme di trasparenza *pro tempore* vigenti. Eccepisce in particolare la natura *up front* della commissione di attivazione e di quella di intermediazione, precisando che quest'ultima è interamente riferibile alla remunerazione di un soggetto terzo e pertanto la somma non è più nella disponibilità del resistente. In merito alla richiesta di restituzione di una rata non dovuta, dichiara che non risulta alcuna quota da rimborsare né parte ricorrente ha fornito prova della trattenuta di cui chiede il rimborso.

Chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

### DIRITTO



La controversia verte sulla questione concernente il diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del costo totale dello stesso, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota "degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Dalla documentazione prodotta il contratto oggetto di controversia risulta stipulato l'11 settembre 2012, ammontava ad € 25.800 di capitale lordo, da rimborsare in 120 rate mensili, e risulta estinto dopo il pagamento di 48 rate. Nel conteggio estintivo risultano rimborsati € 3.218,44 per interessi corrispettivi ed € 388,80 per spese d'incasso quote. Risulta infine un addebito di € 215,00 relativo ad una rata insoluta. Il TAN contrattuale è l' 8,002%.

Ciò posto, deve essere richiamata in via preliminare (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019, in base alla quale la sentenza è "immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi") la decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*) in base alla quale il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità".

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Ciò posto il Collegio, in sintonia con il più recente orientamento dei Collegi territoriali, con riferimento alle commissioni previste dal contratto, rileva che, in base alla documentazione prodotta, le "spese di attivazione" (lett. c degli oneri applicati al prestito) hanno natura *recurring*, per la loro opacità ed in virtù del riferimento alle "gestione della rete di vendita", che sottende attività che coprono l'intero rapporto negoziale; le "Commissioni d'intermediazione" (lett. B) hanno natura *up front*, facendo riferimento ad attività inequivocabilmente relative alla fase che precede la conclusione del contratto; il "Costo



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del servizio Ente previdenziale” (lett. D) ha, al contrario, natura *recurring* in quanto in ogni caso riconosciuto nell’art. 5 delle condizioni contrattuali.

Alla stregua dei principi e criteri su enunciati, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo, la somma da rimborsare risulta pari ad € 1.532,99 che non coincide con la somma (€ 2.157,60) richiesta dalla parte ricorrente, la quale ha effettuato i calcoli utilizzando il solo *pro rata* lineare per tutti i costi, calcolata come da tabella:

|                                       |    |  |              |                         |                |                         |          |
|---------------------------------------|----|--|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| Numero di pagamenti all'anno          | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis              | 60,00%       |                         |                |                         |          |
|                                       |    | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 39,83%       |                         |                |                         |          |
| rate pagate                           | 48 | rate residue                                     | 72           |                         |                |                         |          |
| Oneri sostenuti                       |    | Importi  | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
| Commissioni d'intermediazione         |    | 3.096,00   | Upfront      | 39,83%                  | 1.232,99       |                         | 1.232,99 |
| Commissioni d'attivazione             |    | 500,00   | Recurring    | 60,00%                  | 300,00         |                         | 300,00   |
| Costo del servizio ente previdenziale |    | 648,00   | Recurring    | 60,00%                  | 388,80         | 388,80                  | 0,00     |
| Totale                                |    | 4.244,00   |              |                         |                |                         | 1.532,99 |

Per quanto attiene la domanda relativa alla rata che sarebbe stata indebitamente computata come insoluta in sede di estinzione anticipata del prestito si rileva che parte ricorrente non ha prodotto documentazione che ne attesti il pagamento e la trattenuta non corretta da parte del debitore ceduto. Gravando su parte ricorrente l'onere della prova che le rate sono state effettivamente pagate, la domanda non può essere accolta (cfr. per tutte Collegio di Milano, decisione n. 1241/2016).

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.532,99.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA